



Ufficio provinciale di Milano -
Territorio

P.A. 27390 del - 4 OTT. 2016

**PROPOSTA ACCORDO IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA BANCA ORE
(EX ART 88 CCNL AA.FF.)**

Visto l'art. 88 del CCNL del 28 maggio 2004 che disciplina l'istituto della "Banca delle ore";

Le OO.SS., la RSU e il Direttore dell'Ufficio provinciale Milano Territorio

CONCORDANO

di dare attuazione alla Banca delle Ore con un conto individuale per ciascun lavoratore in cui confluiranno:

- Le ore di straordinario autorizzate;
- Le ore e/o frazioni di ora prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero e non preventivamente autorizzate effettuate per completare le lavorazioni in corso;

L'adesione alla Banca delle Ore è facoltativa: tale adesione dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Settore di Staff dell'Ufficio provinciale Territorio di Milano, entro il 10 dicembre di ogni anno con ingresso in Banca delle Ore dal 1° gennaio dell'anno successivo e entro il 10 giugno di ogni anno con ingresso in Banca delle Ore dal 1° luglio dello stesso anno.

Il rinnovo è automatico, salvo il caso di disdetta del lavoratore da comunicarsi nelle stesse forme e negli stessi termini dell'adesione. In tal caso le ore eventualmente presenti sul conto individuale saranno trasformate in riposo compensativo e come tali assoggettate alla disciplina degli artt. 39 ed 86 del CCNL.

I lavoratori che aderiscono alla Banca delle Ore potranno accantonare le ore solo al netto dei ritardi e dei permessi del mese precedente e del mese in corso. Non è possibile aderire alla banca delle ore se alla data di ingresso, risultano ore a credito (residue ore eccedenti o riposo compensativo). Queste ultime dovranno essere interamente fruite prima dell'ingresso in Banca delle Ore, in difetto saranno annullate.

1. Nella Banca delle Ore confluiranno le ore o frazioni di ora prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero di lavoro, sia dai lavoratori a tempo pieno che dai lavoratori in *part-time*, senza specifica autorizzazione del dirigente (c.d. micro-crediti) fino ad un tetto massimo di **7 ore mensili**, senza la corresponsione di alcuna maggiorazione economica. Non è possibile accantonare ulteriori crediti se il totale

accantonato ha raggiunto il monte ore di 24 h. Al raggiungimento di tale soglia non sarà possibile effettuare ulteriori prestazioni non autorizzate oltre l'orario ordinario. Solo nel caso di utilizzazione parziale o totale delle ore sarà possibile effettuare nuovamente prestazioni di lavoro non autorizzate oltre l'orario ordinario e sino al completamento delle 24 ore . La permanenza in ufficio per questa tipologia di accumulo non può superare i 59 minuti giornalieri. Eventuali eccedenze saranno automaticamente eliminate, in considerazione che l'accumulo di ore non preventivamente autorizzate non può che assumere carattere eccezionale, esclusivamente connesso alla necessità di chiudere lavorazioni o ad esigenze lavorative impreviste, che richiedono un limitato impegno temporale.

2. Nella Banca delle Ore confluiranno altresì prestazioni di lavoro eccedenti l'orario giornaliero o supplementare, preventivamente autorizzate, rispetto alle quali il dipendente comunica mensilmente quelle per le quali chiede la remunerazione, fatto salvo, comunque, il pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 88, comma 3, del CCNL.

Pertanto, per le ore eccedenti autorizzate confluite nella Banca delle Ore e non remunerata come straordinario, ma usufruite come riposo compensativo è prevista comunque la maggiorazione di cui all'art. 86, comma 4, del CCNL (15% della misura oraria retributiva).

Le prestazioni di lavoro straordinario (e le ore di lavoro supplementare prestate dai lavoratori in *part-time*) debitamente e preventivamente autorizzate, non confluiranno nel monte ore di 24 ore.

3. I crediti accumulati nella banca delle ore possono essere usufruiti come riposi compensativi in forma oraria o giornaliera a partire dal mese successivo a quello in cui sono accumulati ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione .

Infine:

- La fruizione a giorni delle ore accantonate richiede le stesse formalità previste per la richiesta ferie (utilizzo della procedura *self-service*, eventuale compilazione del piano ferie, autorizzazione preventiva del responsabile).
- La fruizione delle ore accantonate richiede le stesse formalità previste per i permessi personali (richiesta anticipata e preventiva autorizzazione); si precisa che per l'utilizzo delle ore accantonate in banca delle ore il dipendente dovrà effettuare almeno 3 ore di prestazione lavorativa giornaliera.

Per i lavoratori che non aderiscono alla Banca delle ore, rimangono in vigore le modalità contenute nell'accordo integrativo alla fascia di flessibilità in uscita sull'orario di lavoro, sottoscritto con le OO.SS in data 30 gennaio 2013. Inoltre tutte le ore eccedenti dovranno sempre essere preventivamente autorizzate e saranno destinate mensilmente a straordinario


retribuito o a riposo compensativo e per esse non valgono i suddetti limiti di accantonamento.

Considerate le novità introdotte, le parti concordano la necessità di verificare l'impatto della loro applicazione e, pertanto, valuteranno l'opportunità di condividere successive eventuali modifiche.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° novembre 2016

Milano, 28 settembre 2016

Fatto, letto e sottoscritto.


Parte Pubblica



Parte sindacale


OO.SS.


CGIL 

CISL 

UIL 

FLP 

SALFI 

USB 

RSU 